

## ORDINANZA 16 agosto 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564) [\(GU Serie Generale n.204 del 17-08-2020\)](#)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in

particolare, l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e

del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,

del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure

urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul

territorio nazionale;

Preso atto della comune volonta' della Conferenza dei presidenti

delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con

immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria,

al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali

al settore interessato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della

presente ordinanza;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello sviluppo

economico;

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento  
e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).